

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CIA - Comics, Illustrations & Arts - ONLUS"

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "CIA - Comics, Illustrations & Arts - ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Canelli (AT), Viale Risorgimento n. 129.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore di promozione della cultura e dell'arte.

Essa si propone di promuovere e favorire la conoscenza e la promozione la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali legate al mondo del fumetto, dell'illustrazione, e dell'arte nel suo più ampio significato.

In particolare promuove, reportage, eventi, mostre, incontri ed eventi legati a quanto sopra espresso. L'associazione promuove ed incoraggia ogni forma di attività nel campo del fumetto, dell'illustrazione e dell'arte nel suo più ampio significato svolgendo propaganda, organizzando e ponendo in essere tutte quelle attività che possono essere utili per la diffusione della conoscenza e della pratica del fumetto, dell'illustrazione e dell'arte nel suo più ampio significato, in tutte le sue forme.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) - Soci.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) soci ordinari
- c) soci onorari
- d) soci sostenitori

I Soci Fondatori:

Sono i soci che hanno sottoscritto "l'atto costitutivo" dell'Associazione.

I soci ordinari:

Sono coloro che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il versamento della relativa quota annuale. I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta a collaborare per la realizzazione degli scopi

Martina Pan
Barbara

Gli-Wh
Piedullosi

dell'Associazione. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

I soci Onorari:

Sono coloro che per particolari benemeritenze, nei confronti dell'Associazione e dell'attività in ambito della cultura dell'arte e della letteratura vengono ammessi su delibera del consiglio direttivo. I soci onorari godono di tutti i diritti degli iscritti, ad eccezione del diritto di voto e sono esenti dal versamento della quota ordinaria.

I soci sostenitori.

Sono le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'Art. 3 e 4, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 13) Organi sociali. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 14) Assemblea dei Soci.

Martino Panni
Barbara Busi

Stefano G. G. G.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) l'approvazione dei regolamenti interni; la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura dei disavanzi, per la programmazione delle attività sociale dell'anno successivo.

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite mail, fax, raccomandata od altro strumento di comunicazione.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei due terzi degli iscritti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 15) Validità dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è valida:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) i due terzi dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 16) Svolgimento dei lavori dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Art. 17) Consiglio direttivo.

Martino Baccini
Barbara Baccini

Giancarlo P.

Martino Baccini
Barbara Baccini

Giancarlo P.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti tra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il tesoriere ed il segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un'unica persona.

Il Vicepresidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio Direttivo intenda affidargli.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo intenda delegargli.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene eletto il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio, il Consiglio potrà nominare ed avvalersi dell'opera di apposite commissioni, fissandone i relativi incarichi e durata.

Art. 18) Convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e comunque non meno di una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta tramite avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure tramite affissione nella bacheca dell'associazione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima.

Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 19) Attribuzioni al Consiglio direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h) nominare eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.
- j) istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Brescia.

Art. 20) Presidente del Consiglio Direttivo.

Martina Pavin
Barbara...
Giuseppe...

Il Presidente viene eletto dall'assemblea ordinaria, e rimane in carica come il consiglio direttivo per quattro anni, fino all'elezione di un nuovo Presidente.

Compiti del Presidente:

Il Presidente dirige l'associazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;

b) il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;

c) al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;

d) il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio;

e) il presidente è responsabile dei obblighi di sicurezza;

f) il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono svolti dal Vice-presidente anziano. In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei Soci la quale, previa ratifica del dichiarato stato di impedimento del Presidente, procederà alla nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 21) Esercizio sociale – bilancio preventivo e conto consuntivo.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo almeno entro il 30 aprile di ogni anno.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22) Cariche sociali e quote sociali

Le cariche sociali e gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione, comprovate da idonea documentazione.

La quota sociale non può essere trasmessa a terzi e viene sancito il divieto di rivalutazione della medesima

Art. 23) Revisione dello Statuto e scioglimento.

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione o per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Alla firma del presente vengono delegati il Presidente ed il segretario.

Canelli, 17/09/2018

Seguono le firme dei soci fondatori:

Alfonso Al...
Giordano A...
Mario B...
Barbara B...

Martina B...
Barbara B...

Martina B...
Barbara B...

Giordano A...

Giordano A...